

**TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI**

**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dai magistrati:

Dott. Ignazio Tamponi	Presidente relatore
Dott.ssa Chiara Mazzaroppi	Giudice
Dott.ssa Valentina Frongia	Giudice

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nel procedimento iscritto al n. 4127 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2014, promossa da

CANNAS GABRIELE, residente in Sinnai ed elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio della procuratrice avvocato Rosalia Pacifico che lo rappresenta, in forza di procura speciale alle liti a margine del ricorso introduttivo, e lo difende.

**ricorrente**

contro

ORRU' CRISTINA, residente in Sinnai ed elettivamente domiciliata in Iglesias, presso lo studio del procuratore avvocato Simone Saiu che la rappresenta, in forza di procura speciale alle liti a margine della memoria di costituzione, e la difende.

**resistente**

e con l'intervento del

Pubblico Ministero,

**intervenuto per legge**

Con ricorso depositato in data 29.05.2014 Gabriele Cannas, premesso di aver intrattenuto una relazione *more uxorio* con Cristina Orrù e che dalla suddetta relazione era nato il 30.06.2012 Alessio, ha chiesto che il Tribunale:



disponga l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;

regoli le modalità di esercizio del diritto di visita del padre, anche in riferimento alle festività e ai periodi di vacanza;

determini in euro 300,00 mensili l'importo dell'assegno dovuto dal padre a titolo di contributo per il mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie;

adotti ogni ulteriore provvedimento utile affinché sia garantito il diritto di visita del padre e dei suoi parenti.

Ritualmente costituitasi in giudizio Cristina Orrù ha chiesto che il Tribunale:

disponga l'affidamento condiviso del minore Alessio ad entrambi i genitori, con collocamento presso l'abitazione della madre;

regoli le modalità di esercizio del diritto di visita del padre senza prevedere alcun pernottamento;

determini in euro 500,00 l'assegno dovuto dal padre a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;

condanni il Cannas al pagamento della somma complessiva non inferiore a 1.800,00 euro a titolo di arretrati non corrisposti per il mantenimento del figlio.

Sentite personalmente, all'udienza del 27.10.2014, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo "provvisorio" prevedendo che: il minore fosse affidato ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre; il padre potesse tenere il figlio il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 20.30 nonché, alternativamente, il sabato dalle ore 13 alle ore 20.30 o la domenica dalle 10.30 alle 20.30; il padre corrispondesse la somma di euro 300,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.



Successivamente, ad integrazione del suddetto accordo, le parti hanno concordato la previsione del pernottamento del bambino presso il padre nei fine settimana alternati, nonché la regolamentazione del diritto di visita durante le vacanze natalizie e pasquali.

Il Collegio con ordinanza del 20.11.2015, preso atto della forte conflittualità tra i genitori, ha invitato quest'ultimi ad intraprendere un percorso di mediazione e il ricorrente a rivolgersi al Consultorio competente al fine di svolgere un percorso individuale di recupero alla genitorialità.

Ha inoltre incaricato i Servizi Sociali del Comune di Sinnai "di verificare la situazione del nucleo familiare, anche allargato, di ciascuna parte, lo stato dei rapporti tra il minore e ciascun genitore, l'eventuale inadeguatezza a gestire la situazione di separazione per preservare in modo equilibrato la serenità del piccolo Alessio Cannas".

Con decreto del 29.09.2017 il Collegio, pervenuta la relazione del Servizi Sociali, ha confermato l'affidamento condiviso, con domiciliazione presso la madre, ha regolato le modalità di visita padre-figlio per 10/13 giorni a mese, tenuto conto della situazione lavorativa fuori Sardegna del padre, e ha confermato l'importo di 300,00 euro per il mantenimento del figlio.

Il ricorrente, rientrato al lavoro in Sardegna, ha depositato istanza di modifica del suddetto provvedimento, chiedendo di poter tenere con sé il minore tutte le settimane. Nonostante la opposizione della resistente, il Tribunale, sul rilievo che i Servizi Sociali avessero già evidenziato la necessità del minore di stare più tempo con il padre, ha esteso a tutto il mese le modalità di visita previste dell'ordinanza del 29.09.2017.

La causa è stata istruita con produzioni documentali, in quanto le prove orali dedotte dalle parti sono state rigettate con ordinanza del 20.11.2015.

\*\*\*

Così come già previsto in via provvisoria nell'ordinanza del 29.09.2017, anche nella presente sede decisoria devono essere integralmente recepite in via definitiva le



condizioni concordate dalle parti in relazione all'affidamento condiviso del minore figlio ad entrambi i genitori, i quali ne cureranno l'educazione ed il mantenimento, con collocamento prevalente presso la madre.

Quanto alle modalità di visita del padre, anch'esse oggetto di accordo tra le parti, il Cannas potrà vedere il figlio Alessio secondo le seguenti modalità: due pomeriggi alla settimana, il martedì e il giovedì, pernottamento compreso, il padre prenderà il bambino all'uscita di scuola per riaccompagnarlo a scuola l'indomani mattina; a settimane alterne, dalle ore 13.00 del sabato fino al lunedì mattina, allorché lo accompagnerà a scuola; durante le festività natalizie, alternativamente di anno in anno, Alessio trascorrerà con ciascun genitore il periodo compreso tra il 24 ed il 30 dicembre o tra il 31 dicembre e il 6 gennaio; durante le festività pasquali, così come per ogni altra festività infrannuale, il minore starà alternativamente con uno o con l'altro genitore.

\*\*\*

Quanto ai provvedimenti di natura economica, il ricorrente ha chiesto che il Tribunale disponga che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, considerato che lo stesso deve provvedere al mantenimento di un altro figlio minore e che la Orrù gode di una situazione economica più florida.

La resistente ha invece chiesto che il Tribunale confermi l'assegno posto a carico del Cannas pari a 300,00 euro.

Per decidere tali contrapposte istanze occorre muovere dalla situazione reddituale delle parti, le quali hanno evidenziato un reddito mensile pari a circa 1.500,00 cadauna.

Il ricorrente ha inoltre esposto che il suo reddito mensile è gravato da oneri documentati per un ammontare complessivo di circa euro 1.044,00, di cui euro 457,00 relativi al prestito personale contratto con Deutsche Bank Easy e euro 587,00 relativo ai



due prestiti stipulati a seguito di un precedente prestito estinto con la Unicredit, con cessione del quinto.

Per contro il reddito della resistente non risulta gravato da alcun onere.

Rilevato che non è dato sapere se i suddetti finanziamenti siano stati stipulati per finalità futili o necessarie (con la conseguenza che essi non saranno detratti a beneficio del Cannas) e dato atto che con la nascita del nuovo figlio il ricorrente deve farsi carico del suo mantenimento, al quale contribuisce anche la nuova compagna madre di tale minore in misura che appare corretto stimare pari alla metà, appare equo determinare in euro 150,00 l'importo dovuto dal Cannas a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Alessio, oltre al 50% delle spese straordinarie.

Il parziale accordo e la soccombenza reciproca giustificano la compensazione integrale fra le parti delle spese processuali.

### **Per questi motivi**

Il Tribunale:

1. Affida il figlio Alessio Cannas ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
2. dispone che il padre tenga con sé il figlio Alessio due pomeriggi alla settimana, il martedì e il giovedì, pernottamento compreso, dall'uscita di scuola fino all'indomani mattina, allorché lo accompagnerà a scuola; a settimane alterne, dalle ore 13.00 del sabato fino al lunedì mattina, allorché lo accompagnerà a scuola; durante le festività natalizie, alternativamente di anno in anno, il minore trascorrerà con ciascun genitore il periodo compreso tra il 24 ed il 30 dicembre o tra il 31 dicembre e il 6 gennaio; durante le festività pasquali, così come per ogni altra festività infrannuale, il minore starà alternativamente con uno o con l'altro genitore



3. dispone che Gabriele Cannas versi in favore di Orrù Cristina, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Alessio la somma di euro 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;

4. compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Cagliari 10 dicembre 2018, nella Camera di Consiglio del Tribunale.

Il Presidente estensore

Dott. Ignazio Tamponi

